



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1599

Data 07/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA PROFIT SU MEDICINALI, DENOMINATO: BETA PRESERVE "STUDIO RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, DI FASE 3 PER ESAMINARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI TEPLIZUMAB RISPETTO AL PLACEBO IN PAZIENTI DI ETÀ COMPRESA TRA 1 E 25 ANNI CON DIAGNOSI RECENTE DI DIABETE DI TIPO 1 (DT1) ALLO STADIO 3" DA EFFETTUARSI PRESSO LA UOC DI PEDIATRIA, RESPONSABILE DELLO STUDIO NEL CENTRO PARTECIPANTE ASL DI PESCARA, DOTT. STEFANO TUMINI.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione della sperimentazione clinica profit su medicinali, denominato: BETA PRESERVE "Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per esaminare l'efficacia e la sicurezza di teplizumab rispetto al placebo in pazienti di età compresa tra 1 e 25 anni con diagnosi recente di diabete di tipo 1 (DT1) allo stadio 3" da effettuarsi presso la UOC di Pediatria, Responsabile dello studio nel centro partecipante Asl di Pescara, Dott. Stefano Tumini.

Letta la relazione del Direttore Sanitario Aziendale che qui si riporta integralmente:

Considerato che il "Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e studi condotti presso la ASL di Pescara" adottato dalla Asl di Pescara con delibera n° 1546 dell'11.10.2024, all'art. 7 descrive dettagliatamente l'iter autorizzatorio di studi/sperimentazioni clinici;

Vista la Delibera n. 1820 del 06.12.2024 che istituisce il Comitato Operativo Multidisciplinare Aziendale per le Sperimentazioni/Studi clinici al fine di esprimere il proprio parere in merito alla congruità del budget di sperimentazione nella fase autorizzatoria, nonché nel monitoraggio periodico e finale delle sperimentazioni/studi clinici;

Considerato che il 31 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 536/2014, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 aprile 2014;

Visto il D.M. 26 Gennaio 2023 – Individuazione di quaranta Comitati Etici Territoriali;

Visto il D.M. 27 Gennaio 2023 - Regolamentazione della fase transitoria ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali, i comitati etici a valenza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il D.M. 30 Gennaio 2023 – Definizione dei criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici territoriali;

Visto che SANOFI SrL ("Promotore") ha proposto la partecipazione della Asl di Pescara nello studio profit denominato "Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per esaminare l'efficacia e la sicurezza di teplizumab rispetto al placebo in pazienti di età compresa tra 1 e 25 anni con diagnosi recente di diabete di tipo 1 (DT1) allo stadio 3" da effettuarsi presso la UOC di Pediatria, Responsabile dello studio nel centro partecipante Asl di Pescara, Dott. Stefano Tumini;

Ritenuto che, ciascuna delle figure coinvolte dovrà rispettare le procedure gestionali e amministrativo contabili previste dal Regolamento aziendale;

Acquisita tutta la documentazione necessaria al fine di istruire la pratica, così come verificata nella seduta del giorno 09.09.2026 dal Comitato Operativo Multidisciplinare Aziendale per le Sperimentazioni/Studi Clinici dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che ha espresso parere favorevole sulla regolarità e sulla congruità del budget dello studio;

Preso atto che tale studio sarà svolto dal personale partecipante alla sperimentazione all'interno dell'orario di lavoro, in conformità a quanto statuito dall'art. 5.2 del "Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e studi condotti presso l'Azienda Sanitaria di Pescara";

Sentito il DPO aziendale per quanto di competenza;

Considerato che il Titolare del trattamento ha preso atto dell'analisi dei rischi e della valutazione d'impatto relativamente al trattamento in oggetto, che il percorso di adeguamento delle misure di sicurezza aziendali è stato avviato e tenuto altresì conto dell'interesse degli assistiti nel ricevere le cure, considera il rischio accettabile e autorizza lo svolgimento del trattamento;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento:

- ***Direttore UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali***

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Direttore UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Acquisiti per quanto di competenza i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato, che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **di approvare** l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e di autorizzarne, per l'effetto, la sottoscrizione;
- 2) **di autorizzare** il Responsabile della sperimentazione presso il Centro partecipante Asl di Pescara, il Dott. Stefano Tumini, Direttore della UOC di Pediatria, ad effettuare lo studio denominato "Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per esaminare l'efficacia e la sicurezza di teplizumab rispetto al placebo in pazienti di età compresa tra 1 e 25 anni con diagnosi recente di diabete di tipo 1 (DT1) allo stadio 3";
- 3) **di nominare** quale referente della Asl di Pescara, per lo studio di che trattasi, Dott. Stefano Tumini, Direttore della UOC di Pediatria;
- 4) **di stabilire** che tale studio sarà svolto dal personale partecipante alla sperimentazione all'interno dell'orario di lavoro e in conformità a quanto statuito dall'art. 5.2 del "Regolamento per la

disciplina delle sperimentazioni cliniche e studi condotti presso l'Azienda Sanitaria di Pescara”;

5) **di prendere atto** che per tale Studio è stato proposto un Budget da parte di SANOFI SrL (promotore”) il cui importo è stato ritenuto congruo da parte del Comitato Operativo Multidisciplinare nella riunione del 09.09.2026;

6) **di prevedere** che il finanziamento di cui sopra dovrà essere ripartito così come indicato nel Modulo Analisi di fattibilità – Allegato B;

7) **di dare atto** che in base a quanto previsto dalla Convenzione il competente Ufficio di Coordinamento provvederà all'emissione delle fatture nei confronti del committente;

9) **di inviare** copia del presente atto al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore della UOC di Pediatria, al Direttore UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, al Direttore Medico dei PP.OO., all'ufficio Privacy/Protezione Dati, alla UOC Controllo di Gestione, al Direttore della Farmacia Ospedaliera, per quanto di rispettiva competenza;

10) **di dare atto che**, ai sensi della Legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

11) **di conferire** la clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di dare inizio allo Studio in parola.

CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU MEDICINALI
“Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per esaminare l’efficacia e la sicurezza di
teplizumab rispetto al placebo in pazienti di età compresa tra 1 e 25 anni con diagnosi recente di
diabete di tipo 1 (DT1) allo stadio 3”
Cod. Protocollo: EFC18241

TRA

Ospedale “Santo Spirito”, con sede legale in Via Renato Paolini 47, 65124 Pescara ,con sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 47, C.F. e P.I. 01397530682, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Vero Michitelli, in qualità di Direttore Generale , munito di idonei poteri di firma (d'ora innanzi denominato **“Ente”**)

E

SANOFI S.r.l. Socio Unico, direzione e coordinamento Sanofi (Francia), con sede legale ed uffici in Viale Bodio 37/b, 20158 Milano, C.F. n. 00832400154 e P.IVA n. 00832400154, in persona del Procuratore Dott.ssa Silvia Michelagnoli che agisce in qualità di rappresentante del promotore della Sperimentazione, Sanofi-Aventis Recherche & Développement, con sede legale in 82 Avenue Raspail, 94250 Gentilly, Francia, P. IVA n. FR 67713002269 (al quale pertanto continueranno ad essere riferibili le situazioni, i diritti e gli obblighi connessi al ruolo, anche se formalmente assunti dalla o comunque riferiti a fini operativi a Sanofi S.r.l., che agisce quindi nella predetta qualità (d'ora innanzi denominato **“Promotore”**)

di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente **“la Parte/le Parti”**

Premesso che:

A. è interesse del Promotore effettuare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 536/2014 (di seguito il **“Regolamento”**), la sperimentazione clinica dal titolo: "Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per esaminare l’efficacia e la sicurezza di teplizumab rispetto al placebo in pazienti di età compresa tra 1 e 25 anni con diagnosi recente di diabete di tipo 1 (DT1) allo stadio 3" (di seguito **“Sperimentazione”** o anche **“Studio”**), avente ad oggetto il Protocollo emendato 03 , versione n. 2 del 19 novembre 2025 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito **“Protocollo”**), EU Trial n. 2024-519494-19 presso l'Ente, sotto la responsabilità del Dott. Stefano Tumini, in qualità di Responsabile scientifico della sperimentazione oggetto del presente Contratto (di seguito **“Sperimentatore principale”**), nella Unità Operativa Complessa Pediatria (di seguito **“Centro di sperimentazione”**);

B. il Promotore ha individuato quale referente scientifico per la parte di propria competenza la Dott.ssa Sara Boccafoli (*Clinical Study Unit Team Leader, e-mail: sara.boccafoli2@sanofi.com*). Il

Promotore può modificare il referente scientifico per la parte di propria competenza con notifica scritta all'Ente;

C. il Centro di sperimentazione possiede le competenze tecniche e scientifiche per la Sperimentazione ed è struttura adeguata alla conduzione della sperimentazione nel rispetto della normativa vigente;

D. lo Sperimentatore principale ed i suoi diretti collaboratori, qualificati ad intervenire con poteri discrezionali nell'esecuzione del Protocollo (di seguito "Co-sperimentatori"), così come tutti gli altri soggetti che svolgano qualsiasi parte della Sperimentazione sotto la supervisione dello Sperimentatore principale, sono idonei alla conduzione della Sperimentazione in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari, compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi;

E. salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l'Ente dovrà condurre la Sperimentazione esclusivamente presso le proprie strutture;

F. l'Ente riceve in comodato d'uso gratuito dal Promotore, ai sensi del Codice Civile, le attrezzature e/o i beni elencati all'art. 5 del presente Contratto, necessari per l'esecuzione della Sperimentazione;

G. la Sperimentazione è stata regolarmente autorizzata a norma del Capo II del Regolamento, previo provvedimento di autorizzazione nazionale AIFA caricato sul portale UE di cui all'art. 80 del Regolamento in data 26/11/ 2025, che include il parere emesso dal Comitato Etico Territoriale Area Vasta Romagna (CEROM) (di seguito "**Comitato Etico**"), ovvero, in mancanza di tale provvedimento, per il decorso dei termini previsti dall'art. 8 del Regolamento stesso;

H. la Modifica Sostanziale 4 (SM-4) che include tra le modifiche anche l'aggiunta del Centro di sperimentazione, è stata regolarmente autorizzata a norma del Capo III del Regolamento, previo provvedimento di autorizzazione nazionale AIFA caricato sul portale UE di cui all'art. 80 del Regolamento in data 27/04/2026 che include il parere emesso dal Comitato Etico;

I. ai sensi dell'art. 76 del Regolamento e delle disposizioni nazionali applicabili, il Promotore ha stipulato la polizza assicurativa come meglio precisato all'art.8 del presente Contratto;

J. nella negoziazione del presente Contratto le Parti si sono basate sullo schema approvato dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici Territoriali ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l. 11 gennaio 2018 n. 3 e, nel rispetto dell'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici, assicurativi ivi richiamata, hanno ritenuto di integrarlo e/o modificarne le seguenti previsioni, ai fini della disciplina delle specificità e peculiarità della Sperimentazione, sulla base delle motivazioni qui di seguito precisate per ogni integrazione o modifica:

Art. 4.2 modificato inserendo la non applicabilità della continuità terapeutica, per uniformità con quanto riportato nel Protocollo e nei documenti di consenso informato.

Art. 6.9 – le Parti hanno ritenuto opportuno modificare la previsione relativa alla nomina dei prestatori di servizi a Responsabili del trattamento dei dati personali dei pazienti con la seguente motivazione: il Promotore seleziona autonomamente tali prestatori di servizi e sottoscrive il contratto con gli stessi, contenente idonee garanzie anche in tema di protezione dei dati personali e, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, nomina i prestatori di servizi come Responsabili del trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Interezza del Contratto

1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il budget (Allegato A) e il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato B), fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti.

2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti.

2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.

2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato. Per quanto di necessità ed a sua conoscenza, ciascuna delle Parti dichiara che le attività previste nel presente Contratto non comportano violazione di impegni da essa assunti con soggetti terzi.

2.5 Il Promotore e lo Sperimentatore principale, avendo l'obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza

dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell'inclusione di nuovi soggetti), con le modalità previste dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 536/2014, fermo restando l'obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico, l'Autorità Competente ed i Centri di sperimentazione (e questi ultimi provvederanno ad informare i partecipanti allo studio) in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. Il Promotore, avuta comunicazione dallo sperimentatore di un evento avverso grave, comunica tempestivamente alla banca dati elettronica tutte le reazioni sospette avverse gravi e inattese nei termini di cui al comma 2 dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 536/2014, anche mediante segnalazione ai sensi del comma 3.

2.6 Poiché la Sperimentazione prevede l'inclusione competitiva (*competitive recruitment*) dei pazienti, è prevista da parte dell'Ente l'inclusione di circa 10 soggetti, con il limite del numero massimo di 723 pazienti randomizzati nella Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore.

Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento anche a livello internazionale. Al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l'intera Sperimentazione, l'inclusione di ulteriori pazienti verrà automaticamente chiusa, indipendentemente dal numero di pazienti inclusi presso l'Ente. Le Parti si danno atto che il consenso informato somministrato ai pazienti prima dell'inclusione prevede tale ipotesi. Il Promotore provvederà a inviare all'Ente adeguata e tempestiva comunicazione della chiusura dell'inclusione competitiva. Nel caso di pazienti che a tale momento abbiano già fornito il loro consenso a partecipare alla Sperimentazione, l'inclusione nella Sperimentazione non potrà avvenire senza il previo consenso del Promotore.

2.7 L'Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente la Sperimentazione (fascicolo permanente "*trial master file*") per il periodo di tempo e secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione (o per un periodo più lungo, qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo tra Ente e Promotore). Dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione.

2.8 L'Ente e il Promotore, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale secondo la normativa applicabile. Indipendentemente dal fatto che l'archiviazione della documentazione inerente la Sperimentazione riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito, "**GDPR**"), l'Ente e il Promotore dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all'art. 32 del GDPR ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto

dall'obbligo di conservazione. Per l'espletamento di tale obbligazione, sia il Promotore che l'Ente potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione.

2.9 Il Promotore, l'Ente e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente.

Art. 3 – Sperimentatore principale e Co-sperimentatori

3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell'esecuzione di esso (di seguito "**Co-sperimentatori**"), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall'Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi alla Sperimentazione. I predetti soggetti dovranno essere qualificati per la conduzione della Sperimentazione ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione sul Protocollo, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. In particolare, lo Sperimentatore principale è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento dell'attività dei Co-sperimentatori e dell'altro personale partecipante alla Sperimentazione, con particolare riferimento ad ipotesi di radiazione o di sospensione che intervenissero per alcuni di essi nel corso della Sperimentazione.

3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale, quale referente generale dell'Ente nei rapporti con il Promotore, è responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi imposti all'Ente dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali.

3.3 Il presente rapporto intercorre tra il Promotore e l'Ente. Ciascuna delle Parti è estranea ai rapporti dell'altra con i propri rappresentanti e/o dipendenti (in particolare, il Promotore a quelli tra l'Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l'altro personale partecipante alla Sperimentazione, e l'Ente a quelli fra il Promotore o qualsiasi suo rappresentante e/o dipendente) restando quindi sollevata da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione alla Sperimentazione.

3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento, nonché dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall'art. 11-*bis* della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio").

3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l'Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L'Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare

il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell'approvazione dell'emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo Sperimentatore indicato dall'Ente garantisce la necessaria continuità dell'attività sperimentale.

Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7.

3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all'art. 11.

3.7 Lo Sperimentatore principale ha l'obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali.

3.8 L'Ente garantisce il corretto svolgimento della Sperimentazione da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare:

3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (*Case Report Forms-CRF*) correttamente compilate e pseudonimizzate, secondo termini e modalità previsti dalla documentazione della Sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dalla documentazione della Sperimentazione.

3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (*queries*) generate dal Promotore entro i termini previsti dalla documentazione della Sperimentazione.

3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali *audit* promossi da Promotore e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti.

3.8.4 L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni

presso il Centro di Sperimentazione da parte del personale del Promotore e/o di società terza incaricata dal Promotore, entro i termini previsti dalla documentazione della Sperimentazione, e da parte dell'Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.

3.9 L'Ente avviserà tempestivamente il Promotore qualora un'Autorità Competente comunichi all'Ente un avviso di ispezione/*audit* relativo alla Sperimentazione e, se non negato espressamente dall'Autorità Competente, l'Ente autorizzerà il Promotore a parteciparvi, inviando nel contempo al Promotore ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell'ispezione/*audit*. Tali attività non devono pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente.

3. L'Ente ed il Promotore garantiscono che i campioni biologici (sangue, urine, saliva ecc.) dei pazienti coinvolti nella Sperimentazione di cui al presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per la Sperimentazione oggetto del presente Contratto, o per eventuali sottostudi inclusi nel protocollo e oggetto di consenso informato da parte del paziente, secondo le previsioni della vigente normativa. L'eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati all'acquisizione di uno specifico consenso informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, e dovranno svolgersi nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*, del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 52.

Art. 4 – Medicinali Sperimentali – Materiali e Servizi

4.1 Il Promotore si impegna a fornire gratuitamente all'Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della Sperimentazione, il prodotto farmaceutico oggetto della Sperimentazione (Teplizumab/Placebo) e gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra loro, ogniquale volta oggetto dello studio sia appunto l'associazione o combinazione (in seguito "**Medicinali Sperimentali**"), ed a provvedere con oneri a proprio carico al rimborso (forfettario)/fornitura delle premedicazioni previste da Protocollo. .

Le quantità dei Medicinali Sperimentali e delle premedicazioni a carico del Promotore devono essere adeguate alla numerosità della casistica trattata. La ricezione e il tracciamento dei farmaci dovranno avvenire con la registrazione dei lotti. Restano a carico dell'Ente le terapie di background non incluse nelle strategie terapeutiche di confronto. Il Promotore si impegna altresì a fornire con oneri a proprio carico ogni altro materiale necessario all'esecuzione della Sperimentazione, (di seguito "**Materiali**"), nonché gli esami di laboratorio, diagnostici o di monitoraggio, inerenti l'utilizzo

dei Medicinali Sperimentali o gli obiettivi primari e secondari della Sperimentazione (di seguito, “**Servizi**”).

4.2 In accordo a quanto previsto nel Protocollo e nei documenti di consenso informato, la continuità terapeutica al termine della Sperimentazione non è applicabile, in quanto il trattamento con Teplizumab prevede due soli cicli di somministrazione.

4.3 I Medicinali Sperimentali devono essere inviati dal Promotore alla Farmacia dell’Ente che provvederà alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna allo Sperimentatore principale, così come previsto dal Protocollo e dalla normativa vigente.

4.4 I Medicinali Sperimentali dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia, con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione (codice di protocollo, Sperimentatore principale e Centro di Sperimentazione interessato).

4.5 L’Ente e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti dal Promotore esclusivamente nell’ambito e per l’esecuzione della Sperimentazione. L’Ente non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e/o i Materiali/Servizi forniti dal Promotore ai sensi del presente Contratto.

4.6 I Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine della Sperimentazione, saranno integralmente ritirati dal Promotore (o suo incaricato) e successivamente smaltiti a sue spese.

Art. 5 – Comodato d’uso

5.1 Il Promotore concede in comodato d’uso gratuito all’Ente, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., gli Strumenti meglio descritti in appresso, unitamente al pertinente materiale d’uso (di seguito, singolarmente o cumulativamente, gli “**Strumenti**”):

- n. 1 **Smartphone** per paziente arruolato. Marca: Motorola modello: Moto G9 (o equivalente secondo disponibilità), da utilizzare per la compilazione del diario e dei questionari e per il trasferimento dei dati forniti dal device per il monitoraggio in continuo del glucosio. Ai soli fini del computo dell’eventuale perimento si dichiara che il valore dello stesso è pari a circa Euro 130,00 (centotrenta/00);
- n. 1 **device Dexcom** G7 (o equivalente secondo disponibilità) per paziente arruolato, per il monitoraggio in continuo del glucosio, composto da un sensore/trasmittitore e un ricevitore. Ai soli fini del computo dell’eventuale perimento si dichiara che il valore complessivo del device è pari a circa Euro 230,00 (duecentotrenta/00). Nel corso dello Studio il sensore/trasmittitore sarà sostituito ogniqualvolta necessario;
- n. 1 **Glucometro** Accu-Check® Guide per ciascun paziente arruolato, per il monitoraggio

puntuale del glucosio, inclusa penna pungidito Accu-Check® Fast Clix (o equivalente secondo disponibilità) e materiali di consumo. Ai soli fini del computo dell'eventuale perimento si dichiara che il valore complessivo del Glucometro è pari a circa Euro 30,00 (trenta/00). Tale strumento sarà fornito solo nel caso il paziente non utilizzi il proprio device.

- **N.1 frigorifero:** marca Argolab modello: FR110, da utilizzare presso il Centro per da utilizzare presso il Centro per la conservazione del medicinale sperimentale. Ai soli fini del computo dell'eventuale perimento si dichiara che il valore dello stesso è pari a circa Euro 1.837,00 (milleottocentotrentasette/00)

La proprietà degli Strumenti, come per legge, non viene trasferita all'Ente. Gli effetti del presente comodato decorreranno dalla data di consegna degli Strumenti e cesseranno al termine della Sperimentazione, quando gli Strumenti dovranno essere restituiti al Promotore senza costi a carico dell'Ente.

Le Parti concordano altresì che gli eventuali ulteriori Strumenti ritenuti necessari alla conduzione dello studio nel corso della Sperimentazione, qualora ne ricorrano le caratteristiche e le condizioni, saranno concessi in comodato d'uso gratuito secondo la disciplina di cui al presente Contratto. L'Ente e il Promotore procederanno con una convenzione specifica ovvero con un addendum/emendamento al Contratto, sul comodato qualora uno Strumento venga fornito dopo la stipula del presente Contratto.

5.2 Lo Strumento fornito in dotazione deve avere caratteristiche tali, e in particolare essere configurato in modo da rispettare i seguenti requisiti:

- cifratura fisica degli hard disk o, ove non fosse possibile, predisposizione del device per blocco da remoto e cifratura logica dei files;
- installazione di antivirus dotato di licenza attiva;
- accesso agli Strumenti tramite autenticazione con password;
- sistema operativo dotato di supporto attivo per updates/patches.

Gli Strumenti in questione sono muniti di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Esso verrà sottoposto a collaudo di accettazione, qualora abbia un'azione diretta sul paziente o su altri macchinari presenti nell'Ente, da parte dei tecnici incaricati dell'Ente stesso, alla presenza di un delegato del Promotore (previ accordi con esso), per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Al momento della consegna dello Strumento viene redatta idonea documentazione attestante la consegna.

5.3 Il Promotore si fa carico del trasporto e dell'installazione degli Strumenti e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria per il loro funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il loro utilizzo, senza costi per l'Ente.

5.4 Secondo quanto previsto nel manuale tecnico dello Strumento, il Promotore svolgerà, a sua cura e spese, in collaborazione con lo Sperimentatore, tutti gli interventi tecnici necessari per il buon

funzionamento dell'Apparecchiatura, quali controlli di qualità, tarature e verifiche di sicurezza periodica. In caso di disfunzione o guasto dello Strumento, tempestivamente comunicati dallo Sperimentatore, il Promotore procederà, direttamente o tramite personale specializzato, alla manutenzione correttiva o riparazione o sostituzione con analogo Strumento.

5.5. Il Promotore terrà a proprio carico ogni onere e responsabilità in relazione ad eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in relazione all'uso dello Strumento secondo le indicazioni del Protocollo e le istruzioni del produttore, qualora dovuti a vizio dello stesso, fatto quindi salvo il caso in cui tali danni siano causati da dolo e/o colpa dell'Ente. A tal fine verrà apposta sullo/gli Strumento/i apposita targhetta od altra idonea indicazione della proprietà.

5.6 Gli Strumenti saranno utilizzati dal personale dell'Ente e/o dai pazienti e ai soli ed esclusivi fini della Sperimentazione oggetto del presente Contratto, conformemente a quanto previsto nel Protocollo. L'Ente si obbliga a custodire e conservare gli Strumenti in maniera appropriata e con la cura necessaria, a non destinarlo a un uso diverso da quello sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso degli Strumenti a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e a restituire gli Strumenti al Promotore nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l'effetto dell'uso.

5.7 Il Promotore si riserva il diritto di richiedere l'immediata restituzione degli Strumenti qualora lo stesso venga utilizzato in maniera impropria o comunque in modo difforme dalle previsioni di cui al presente Contratto.

5.8 In caso di furto o perdita o smarrimento degli Strumenti, l'Ente provvederà tempestivamente, all'atto della conoscenza dell'evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell'accaduto al Promotore nello stesso termine. In tutti gli altri casi di danneggiamento o smaltimento. l'Ente dovrà darne comunicazione al Promotore tempestivamente al momento della conoscenza dell'evento. L'eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dovrà essere segnalato immediatamente dallo Sperimentatore principale al Promotore.

In caso di danneggiamento irreparabile o furto degli Strumenti, il Promotore provvederà alla sostituzione dello stesso, senza costi per l'Ente, salvo che il fatto derivi da dolo o colpa dell'Ente.

5.9 Resta inteso che per quanto attiene agli Strumenti che saranno direttamente maneggiati o gestiti dai pazienti/genitori/tutori legali (es. diari elettronici), il Promotore riconosce che l'Ente è sollevato da responsabilità derivanti da manomissione, danneggiamento o furto degli stessi Strumenti imputabili ai pazienti/genitori/tutori legali. In caso di guasto e/o smarrimento da parte dei soggetti che partecipano allo Studio, il Promotore provvederà a proprie spese alla sostituzione dell'attrezzatura; l'Ente si farà carico della consegna dell'attrezzatura al destinatario, compresa la registrazione e la consegna delle istruzioni del Promotore, nonché del ritiro al momento dell'uscita, per qualsiasi ragione avvenuta, del soggetto dallo studio; l'Ente si farà inoltre carico di informare

tempestivamente il Promotore per qualunque mancata restituzione dell'attrezzatura da parte dei soggetti che partecipano allo studio.

5.10 Si dà atto che l'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito degli Strumenti è stata rilasciata dall'Ente a seguito delle e secondo le proprie procedure interne.

Art. 6 – Corrispettivo

6.1 Il corrispettivo pattuito, preventivamente valutato dall'Ente, per paziente eleggibile, valutabile e che abbia completato il trattamento sperimentale secondo il Protocollo e per il quale sia stata compilata validamente la relativa eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione della Sperimentazione e dei costi di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 32.830,00 + IVA (se tutte le visite effettuate presso il centro clinico), come meglio dettagliato nel Budget qui allegato *sub* A, Parte 1 b).

6.2 Il Promotore si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti.

Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A, paragrafo "Liquidazione e Fatture") sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative eCRF debitamente compilate e ritenute valide dal Promotore in base alle attività svolte.

6.3 Gli esami di laboratorio/strumentali richiesti dal Protocollo approvato dall'Autorità Competente, ed indicati in Allegato A non graveranno in alcun modo sull'Ente anche se effettuati all'esterno dell'Ente. Tutti gli esami di laboratorio/strumentali non compresi nel corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, così come ogni altra prestazione/attività aggiuntiva richiesta dal Promotore e prevista dal Protocollo approvato dall'Autorità Competente saranno rimborsati all'Ente e fatturati al Promotore in aggiunta al corrispettivo pattuito per paziente eleggibile.

6.4 L'Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L'Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione da parte del Promotore od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con il Promotore.

6.5 Il Promotore provvederà, inoltre, a rimborsare all'Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previste nel Protocollo o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente

comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore e approvati per iscritto dallo stesso, ferma restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente.

6.6 Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell'Ente, il Promotore potrà integrare, con un addendum/emendamento, il presente Contratto, prevedendo l'adeguato aumento del Budget qui allegato.

6.7 In ottemperanza alla normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l'Ente emetterà fatture in formato XML (Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). A tal fine il Promotore comunica i propri dati:

RAGIONE SOCIALE: Sanofi S.r.l., Viale Bodio 37/b, 20158 Milano

CODICE DESTINATARIO: E4XHR24

C.F. n.: 00832400154

P.IVA n.: 00832400154

6.8 I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall'Ente (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, poiché adeguati rispetto al tariffario applicabile presso l'Ente, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni o altre attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute includendo i Pazienti in Sperimentazione, al cui pagamento il Promotore sia tenuto, né l'Ente né lo Sperimentatore principale chiederanno altri rimborsi o corrispettivi ad altri soggetti. 6.9 Nei limiti e con le modalità previsti dal Protocollo ed approvati dal Comitato Etico, il Promotore mette a disposizione dei pazienti che partecipano alla Sperimentazione e per un eventuale accompagnatore nel caso in cui il paziente per le sue condizioni mediche fosse impossibilitato a viaggiare da solo e in caso di paziente minore per un genitore accompagnatore/tutore legale (2 genitori nelle visite in cui è richiesta la firma del consenso informato da parte di entrambi) il rimborso delle spese vive, purché effettivamente sostenute e documentate, correlate alla partecipazione alla Sperimentazione presso l'Ente, mediante procedure preventivamente approvate dal Comitato Etico.

L'Ente riconosce ed accetta che il Promotore possa effettuare prenotazioni per i pazienti ed eventuali accompagnatori/genitori e sostenere direttamente taluni costi di viaggio degli stessi, tramite la società Greenphire, con la quale il Gruppo Sanofi ha stipulato specifici accordi, così che i pazienti ed eventuali accompagnatori non debbano anticipare somme a tale titolo e non sia pertanto necessario effettuare rimborsi.

Greenphire potrà occuparsi anche del rimborso diretto ai pazienti/accompagnatori/genitori delle spese sostenute secondo le modalità descritte nell'Allegato A-Parte 3 del presente Contratto.

Tali accordi prevedono le necessarie garanzie in tema – tra l'altro – di qualificazione ed esperienza della società Greenphire e di protezione dei dati personali dei pazienti, ivi inclusa la nomina di Greenphire a Responsabile del trattamento dei dati personali dei pazienti da parte del Promotore.

Ciascun paziente ed eventuale accompagnatore/genitore dovrà esplicitamente acconsentire, previa opportuna informativa, alla prenotazione e prepagamento di taluni costi di viaggio da parte del suddetto prestatore di Servizi, nonché al rimborso diretto da parte del medesimo prestatore di Servizi delle spese sostenute dal paziente stesso, in conformità a quanto previsto dalla Determina AIFA n. 424/2024.

L'Ente prende atto che lo Sperimentatore potrà in qualsiasi momento contattare il prestatore di Servizi al fine di esercitare le necessarie attività di supervisione e vigilanza, in conformità a quanto previsto dalla Determina AIFA n. 424/2024.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento e dalla Determina AIFA n. 424/2024, il Promotore corrisponderà un'indennità compensativa per mancato guadagno al genitore accompagnatore di soggetto minore partecipante allo Studio. Sarà riconosciuta al genitore (2 genitori nelle visite in cui è richiesta la firma del consenso informato da parte di entrambi) una tariffa giornaliera fissa di € 50,00 per ogni giorno di visita da effettuarsi secondo Protocollo.

La tariffa giornaliera sarà riconosciuta anche durante i giorni festivi nel caso il soggetto minore sia ricoverato presso il Centro di sperimentazione per eseguire le procedure e gli esami previsti dal Protocollo.

Le modalità di rimborso dell'indennità compensativa, preventivamente approvate dal Comitato Etico, saranno le medesime applicate per il rimborso delle spese vive.

I genitori dovranno esplicitamente acconsentire a ricevere l'indennità compensativa di mancato guadagno, previa opportuna informativa, barrando l'apposita casella sul consenso informato.

In caso di rimborso diretto tramite Greenphire, i genitori dovranno esplicitamente acconsentire, previa opportuna informativa, a ricevere il rimborso tramite il suddetto fornitore di servizi, in conformità a quanto previsto dalla Determina AIFA n. 424/2024.

L'Ente riconosce ed accetta che il Promotore o altra società appartenente al Gruppo Sanofi stipuli un contratto con la società ICON Holdings Clinical Research International Limited avente ad oggetto servizi – che ricadono sotto la responsabilità dello Sperimentatore per quanto riguarda le attività di supervisione e vigilanza su tali servizi – di assistenza infermieristica domiciliare relativi a prelievi ematici e procedure di studio per i pazienti arruolati nella Sperimentazione, da parte di Accellacare Clinical Research Ltd (un servizio di Icon o società ad essa collegata), con costi a carico del Promotore. Tale contratto prevede le necessarie garanzie in tema – tra l'altro – di qualificazione ed esperienza del prestatore di servizi e di protezione dei dati personali dei pazienti, ivi inclusa la nomina della medesima società a Responsabile del trattamento dei dati personali dei pazienti da parte del Promotore. L'Ente prende atto che lo Sperimentatore potrà in qualsiasi momento contattare il prestatore di servizi al fine di esercitare le necessarie attività di supervisione e vigilanza in conformità a quanto previsto dalla Determina AIFA n. 424/2024.

È responsabilità dello Sperimentatore Principale verificare l' idoneità dei pazienti ad usufruire dei servizi domiciliari previsti dal Protocollo e garantire la supervisione delle attività svolte presso il domicilio dei pazienti, assumendosi la responsabilità di ogni decisione di ordine medico ad esse correlate.

E' inoltre responsabilità dello Sperimentatore Principale verificare la formazione e la qualifica del personale proposto dal prestatore di servizi, concordando il coinvolgimento della risorsa identificata dalla stessa e delegando a tale risorsa l'effettuazione delle attività richieste attraverso l'apposito modulo denominato "*Delegation log*". In tal modo lo Sperimentatore Principale avrà la facoltà di decidere se accettare o meno la risorsa proposta e, nel caso non la ritenesse idonea e qualificata, di chiederne la sostituzione.

E' altresì responsabilità dello Sperimentatore Principale verificare che il personale incaricato dei servizi domiciliari sia adeguatamente formato sulle attività da svolgere secondo il Protocollo.

Infine lo Sperimentatore Principale deve garantire che qualsiasi informazione e documentazione fornita dagli operatori del servizio domiciliare venga gestita sotto la responsabilità dello stesso Sperimentatore Principale, nel rispetto della sicurezza del paziente, della normativa e delle procedure della Sperimentazione.

L'Ente riconosce ed accetta che il Promotore o altra società appartenente al Gruppo Sanofi stipuli un contratto con la società EVIDERA – PPD avente ad oggetto servizi opzionali strettamente collegati alla Sperimentazione di INTERVISTA TELEFONICA dei pazienti arruolati nella Sperimentazione, con costi a carico del Promotore. Tale contratto prevede le necessarie garanzie in tema - tra l'altro - di qualificazione ed esperienza del prestatore di servizi e di protezione dei dati personali dei pazienti, ivi inclusa la nomina della medesima società a Responsabile del trattamento dei dati personali da parte del Promotore.

L'Ente prende atto che lo Sperimentatore potrà in qualsiasi momento contattare il prestatore di servizi al fine di esercitare le necessarie attività di supervisione e vigilanza, in conformità a quanto previsto dalla Determina AIFA n. 424/2024. E' responsabilità dello Sperimentatore Principale verificare l' idoneità dei pazienti ad usufruire del suddetto servizio di intervista telefonica.

Tutti i costi relativi a voci non specificate nell'Allegato A o non previste nel Protocollo non verranno rimborsati.

Le Parti concordano che le eventuali spese e commissioni bancarie dovute per i bonifici esteri dovranno essere addebitate interamente all'ordinante e in nessun caso potranno essere dedotte dall'importo che viene accreditato al beneficiario.

Art. 7 – Durata, Recesso e Risoluzione

7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti.

Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente.

7.2 L’Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. o PEC nei casi di:

- insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore;
- cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.

Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione di cui sopra.

7.3 Il Promotore, ai sensi dell’art. 1373, comma 2, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell’Ente di detta comunicazione.

In caso di recesso del Promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall’Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore corrisponderà all’Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione (incluse le spese sostenute dall’Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati.

In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa.

7.4 In caso di interruzione della Sperimentazione, ai sensi della normativa applicabile, il Promotore corrisponderà all’Ente i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento.

7.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare, nei confronti dell’altra, pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

7.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra Parte.

Resta in ogni caso salva l'applicabilità degli artt. 1218 e seguenti del Codice Civile.

7.7 In caso di risoluzione del presente Contratto non derivante da inadempimento dell'Ente, quest'ultimo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e ad un compenso per i servizi resi in conformità al protocollo ed al presente contratto, in proporzione all'attività svolta sino al momento della risoluzione. L'Ente si impegna a restituire al Promotore eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte.

7.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4.2, la continuità terapeutica.

Art. 8 - Copertura assicurativa

8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla sperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.

8.2 Fatte salve le previsioni dell'art 76 del Regolamento per le sperimentazioni a basso livello di intervento la copertura assicurativa fornita dal Promotore garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell'istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.

8.3 Il Promotore dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. GL26 con la Compagnia Carraig Insurance DAC) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione.

8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all'art. 8.1.

8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 14 luglio 2009.

Art. 9 - Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati

9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi.

9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell'invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. Indipendentemente dall'esito di una sperimentazione clinica, entro un anno (e sei mesi nel caso di studi pediatrici) dalla sua conclusione, il Promotore trasmette una sintesi dei risultati della sperimentazione alla banca dati EU secondo le modalità previste dall'Art 37.4 del Regolamento (UE) n. 536/2014.

9.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori.

A fronte di una procedura attivata, ovvero da attivarsi, da parte del Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l'Ente, e per esso lo Sperimentatore principale, si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, il supporto, anche documentale, utile a tal fine.

9.4 L'Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore.

Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (*background knowledge*).

9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

Art. 10 Segretezza di informazioni tecnico-commerciali e diffusione dei risultati

10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate per l'intera durata del presente Contratto fino alla caduta in pubblico dominio

per qualsiasi causa, tutte le informazioni di natura tecnica e/o commerciale messe a sua disposizione dall'altra Parte e/o sviluppate nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa (tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo la *Investigator Brochure*, le informazioni, dati e materiali riguardanti il medicinale oggetto della Sperimentazione), che siano classificabili come "Segreti Commerciali" ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura di carattere contrattuale, tecnologico o fisico idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa.

Ciascuna delle Parti inoltre dichiara e garantisce quanto segue:

(i) i propri Segreti Commerciali sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono – per quanto ad essa noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti;

(ii) essa, pertanto, terrà indenne e manleverà l'altra Parte da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali Segreti Commerciali.

10.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione nonché alla loro adeguata comunicazione ai pazienti partecipanti ed ai rappresentanti dei pazienti. Il Promotore, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente i risultati, anche se negativi, ottenuti a conclusione della Sperimentazione, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre i termini a tal fine stabiliti dalle disposizioni applicabili dell'Unione Europea.

10.3 Lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto.

Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati e dei risultati della Sperimentazione ottenuti presso l'Ente, in vista della loro presentazione o pubblicazione, almeno 60 giorni prima di esse lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere al Promotore il testo del documento destinato ad essere presentato o pubblicato. Ove dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, le Parti e lo Sperimentatore Principale procederanno nei 60 giorni successivi al riesame del documento. Lo Sperimentatore principale accetterà di tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella presentazione o pubblicazione, solo se necessari ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti.

10.4 Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale.

10.5 Il Promotore, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento.

In caso di sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati o risultati del proprio Centro sino a che tutti i dati e risultati della Sperimentazione siano stati

integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.

Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 12 (dodici) mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

11.1 Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"), nonché di eventuali regolamenti degli Enti, purché comunicati preventivamente e specificamente al Promotore.

11.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità della sperimentazione clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell'Allegato B.

11.3 L'Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 del GDPR. Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

11.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all'art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.

11.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea soltanto nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR. In questo caso il Promotore garantirà un adeguato livello di protezione dei dati personali. Ove il Promotore abbia sede in uno Stato che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea e che la Commissione Europea abbia

deciso che tale Paese non garantisce un livello di protezione adeguato ex artt. 44 e 45 del GDPR, il Promotore e l'Ente, in assenza di altre disposizioni normative, dovranno compilare e sottoscrivere il documento *Standard Contractual Clauses* approvate dalla Commissione Europea (quest'ultimo non viene allegato al presente Contratto).

11.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

11.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall'Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, come modificato con D. Lgs. 101/2018).

11.8 Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell'ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell'ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.

11.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche al trattamento dei dati. L'Ente è responsabile della conservazione di tale documento.

11.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all'altra entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 12 - Modifiche

12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo tra le Parti.

12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 13 - Disciplina anti-corruzione e per la prevenzione di reati

13.1 L'Ente e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

13.2 Il Promotore dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, dei principi del *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L'Ente e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il *management* del Promotore al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l'attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dal Promotore.

13.3 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, l'Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Promotore dichiara di aver adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il proprio Codice di Condotta e l'*Anti-Bribery Policy*, di cui è possibile prendere visione alla pagina web (www.sanofi.it).

13.4 L'Ente e il Promotore s'impegnano reciprocamente a informarsi immediatamente circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

13.5 Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.

13.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 14 - Trasferimento diritti, cessione del Contratto

14.1 Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, in tutto od in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. In ogni caso la parte cessionaria dovrà accettare esplicitamente tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

14.2 In caso di cambio di denominazione dell'Ente, che non comporti mutamento della sua persona giuridica, non si renderà necessario l'emendamento alla presente convenzione. L'Ente sarà comunque tenuto a notificare tempestivamente al Promotore tale cambio di denominazione.

Art. 15 – Sottoscrizione e oneri fiscali

15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l'imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 16 - Legge regolatrice e Foro competente

16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano.

16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, fermo restando l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pescara.

Art. 17 – Conoscenza ed accettazione dell'intero Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che il presente Contratto, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n.3, è da considerarsi conosciuto ed accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per il Promotore – Sanofi S.r.l.

Il Procuratore

Dott.ssa Silvia Michelagnoli

Firmato digitalmente

Per l'Ente -

Il Direttore Generale

Dott. Vero Michitelli

Firmato digitalmente

ALLEGATO A – BUDGET

Oneri e compensi

PARTE 1

a) Oneri fissi

Il Promotore si impegna a corrispondere all'Ente i seguenti importi *una tantum* forfettari, già comprensivi di eventuale *overhead*:

- i. Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA per le attività di *Start-up* amministrativo, da corrispondere alla sottoscrizione del presente contratto;
- ii. Euro 2.000,00 (duemila/00) + IVA corrisposte alla Asl di Pescara per la gestione amministrativa dell'intero studio, da corrispondere alla sottoscrizione del presente contratto;
- iii. Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA per le attività di *Set up* del Centro di sperimentazione (indicativamente acquisizione della certificazione necessaria delle apparecchiature per l'attivazione del Centro di sperimentazione, training del personale coinvolto e gestione documentale), da corrispondere contestualmente al pagamento della prima rata per le attività eseguite;
- iv. Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA per le *Attività della Farmacia* dell'Ente (indicativamente ricezione, conservazione, gestione dei Medicinali Sperimentali, da corrispondere contestualmente al pagamento della prima rata per le attività eseguite;
- v. Il Promotore si impegna a corrispondere alla Farmacia Ospedaliera la somma di € 30,00 (trenta/00) + IVA a titolo di rimborso forfettario per ogni ciclo di premedicazione richiesta da Protocollo
- vi. Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA per i Costi di archiviazione della documentazione relativa alla Sperimentazione presso l'Ente per un periodo di 25 anni dalla fine della Sperimentazione), da corrispondere se dovuto, alla chiusura della Sperimentazione, unitamente all'ultima rata dovuta per le attività eseguite;

b) Compenso per paziente incluso nella Sperimentazione

A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, per ogni paziente, incluso trattato e valutabile secondo il Protocollo e per il quale sarà compilata la relativa eCRF ("*electronic Case Report Form*") completata e ritenuta valida dal Promotore, il Promotore corrisponderà all'Ente gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte.

Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi di eventuale *overhead*.

Attività	Importo
----------	---------

	(Euro, IVA esclusa)
Visita 1 di Screening	1.540,00
Visita 2 – Giorno 1	1.965,00
Visita 3 – Giorno 2	925,00
Visita 4 – Giorno 3	925,00
Visita 5 – Giorno 4	980,00
Visita 6 – Giorno 5	875,00
Visita 7 – Giorno 6	890,00
Visita 8 – Giorno 7	840,00
Visita 9 – Giorno 8	840,00
Visita 10 – Giorno 9	1.000,00
Visita 11 – Giorno 10	840,00
Visita 12 – Giorno 11	840,00
Visita 13 – Giorno 12	1.005,00
Visita 14 – Settimana 4 (se effettuata presso il centro sperimentale)	790,00
Visita 14 – Settimana 4 (se effettuata al domicilio del paziente)	545,00
Visita 15 – Settimana 12	990,00
Visita Pre16 – Settimana 23	525,00
Visita 16 – Giorno 182	1.795,00
Visita 17 – Giorno 183	890,00
Visita 18 – Giorno 184	890,00
Visita 19 – Giorno 185	945,00
Visita 20 – Giorno 186	840,00
Visita 21 – Giorno 187	890,00
Visita 22 – Giorno 188	840,00
Visita 23 – Giorno 189	840,00
Visita 24 – Giorno 190	1.000,00
Visita 25 – Giorno 191	840,00
Visita 26 – Giorno 192	840,00
Visita 27 – Giorno 193	1.005,00
Visita 28 – Settimana 30 (se effettuata presso il centro sperimentale)	790,00
Visita 28 – Settimana 30 (se effettuata al domicilio del paziente)	545,00
Visita 29 – Settimana 39 (se effettuata presso il centro sperimentale)	970,00
Visita 29 – Settimana 39 (se effettuata al domicilio del paziente)	785,00
Visita 30 – Settimana 52	1.280,00
Visita 31 – Settimana 65 (se effettuata presso il centro sperimentale)	970,00
Visita 31 – Settimana 65 (se effettuata al domicilio del paziente)	785,00
Visita 32 – Settimana 78 EOS	1.435,00

TOTALE (se tutte le visite effettuate perso il centro sperimentale)	32.830,00
TOTALE (se le visite V.14-W4, V.28-W30, V.29-W39 e V.31-W65 effettuate al domicilio del paziente)	31.970,00
pEOT/EOS	925,00

I costi visita sopra riportati includono i costi di tutte le procedure previste da Flow chart del Protocollo, nonché i costi per la preparazione e dispensazione dei Medicinali Sperimentali, ad esclusione delle procedure riportate nella parte 2 del presente allegato.

Di seguito si riporta **l'elenco di esami di laboratorio effettuati dal laboratorio centralizzato**, il cui compenso, limitatamente al semplice prelievo/stoccaggio del campione, è già compreso negli importi per visita indicati nella tabella di cui sopra.

Per le tempistiche e la frequenza della loro esecuzione si rimanda a quanto indicato nel Protocollo, approvato dall'Autorità Competente.

- Esami ematologici (biochimica ed ematologia)
- Analisi urine: esame microscopico (in caso di anormalità di uno dei parametri misurato tramite dipstick localmente)
- Test di gravidanza: dosaggio hCG su siero o urine - (per donne in età potenzialmente fertile)
- Test correlati al Diabete (HbA1c, 2 hours-MMTT: C-peptide, insulin, glucose)
- Pannello autoanticorpi diabete Tipo 1 (quantitativo): GAD-65, IA-2, ZnT8, IAA, ICAs
- Farmacodinamica/Genetica/Biomarkers: ADA, HLA Typing,
- Test sierologici: (HIV Antibody, HBV Panel, HCV Antibody, CMV, EBV, VZV) CMV e EBV DNA PCR, Interferon-gamma Release Assay (IGRA), Test della tubercolosi
- C-peptide random

Tutti i costi relativi alla Sperimentazione, come richiesti dal Protocollo così come approvato dall'Autorità Competente, saranno a carico del Promotore e non comporteranno aggravio di costi a carico dell'Ente e del SSN.

Tutti gli esami di laboratorio richiesti dal Protocollo così come approvato dall'Autorità Competente, verranno effettuati centralmente, eccetto quelli elencati di seguito nella **PARTE 2** del presente Allegato, che saranno eseguiti localmente e rimborsati secondo i costi indicati, così da non gravare in alcun modo sull'Ente e sul SSN.

PARTE 2

Costi aggiuntivi per esami *strumentali e/o di laboratorio* da effettuarsi localmente secondo il Protocollo.

Il Promotore corrisponderà all'Ente gli importi sotto indicati in base alle attività svolte per ogni paziente, secondo quanto richiesto nel Protocollo.

Gli importi indicati nelle tabelle sono già comprensivi di eventuale *overhead*.

ESAMI Obbligatorî secondo il Protocollo

DESCRIZIONE ESAME	N. PRESTAZIONI previste a paziente	IMPORTO unitario (Euro, IVA esclusa)
Biochimica locale parziale (come minimo: ALT, AST, Bilirubina) <u>Oppure</u> (se clinicamente indicato) Biochimica completa come da Protocollo, se eseguita localmente	Circa 14, secondo protocollo e ove clinicamente indicato	45,00 Oppure 80,00
Telefonata al paziente	secondo protocollo e se necessario durante lo Studio	30,00

ESAMI Opzionali o Facoltativi secondo il Protocollo

DESCRIZIONE ESAME	Note	IMPORTO unitario (Euro, IVA esclusa)
Raccolta consenso informato aggiornato	Se necessario firmare una nuova versione di consenso	40,00
Assenso del minore		50,00
Raccolta assenso aggiornato del minore	Se necessario firmare una nuova versione di assenso	30,00
<i>Serious adverse event</i> (SAE)	Gestione segnalazione e <i>follow-up</i>	100,00
Anestesia per infusione nei bambini (include la dispensazione del farmaco)	Se necessario	50,00
Raccolta dati CGM,	se CGM personale del paziente	100,00
Assistenza speciale per infusione nei bambini piccoli (Include la dispensazione del farmaco)	Se necessario	40,00
Set per infusione speciale per bambini piccoli	Se non fornito dal Promotore	120,00
Strisce per chetoacidosi diabetica (DKA) in caso di sospensione dell'insulina	Se non fornite dal Promotore	120,00

DESCRIZIONE ESAME	Note	IMPORTO unitario (Euro, IVA esclusa)
Valutazione della maturità sessuale secondo Tanner (include classificazione dello sviluppo sessuale e stadiazione della pubertà)	Se necessario secondo Protocollo	25,00
Somministrazione opzionale dei vaccini indicati nel Protocollo– non include il costo del vaccino che non viene fornito dal Promotore		60,00
Prelievo opzionale di sangue per dosaggio IgG vaccinale nel siero (Include prelievo, manipolazione e/o trasporto del campione)	Se clinicamente indicato	30,00
Test di gravidanza su siero (include raccolta e gestione del campione)	Se l'esame è ripetuto localmente per donne in età fertile	30,00
Test di gravidanza su urine, locale	Se l'esame è ripetuto localmente per donne in età fertile se dipstick non fornito dal Promotore	15,00
Test di gravidanza su siero - raccolta campione e invio al laboratorio centralizzato	secondo Protocollo	15,00
BADLS pediatrico (<i>Bristol Activities of Daily Living Scal2e</i>)	se clinicamente indicato, in aggiunta a quelle obbligatorie previste da protocollo	20,00
PCR virale EBV e CMV Rilevamento DNA/RNA (es. PCR virus BK, JC); urina, plasma o siero; quantitativo	se clinicamente indicato, in aggiunta a quelle obbligatorie previste da protocollo	70,00
Insulina - Iniezione terapeutica, profilattica o diagnostica (sottocutanea o intramuscolare)	Se clinicamente indicato secondo Protocollo	50,00
Analisi urine eseguito localmente con dipstick fornito dal Promotore	se clinicamente indicato, in aggiunta a quelle obbligatorie	8,00
Analisi urine eseguito localmente, se <i>dipstick</i> non fornito dal Promotore	se clinicamente indicato, in aggiunta a quelle obbligatorie	15,00

DESCRIZIONE ESAME	Note	IMPORTO unitario (Euro, IVA esclusa)
Analisi urine; esame microscopico eseguito localmente	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo Protocollo	20,00
Analisi urine; esame microscopico: Raccolta e invio a lab centralizzato	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo protocollo/ In caso di prelievo <i>Unscheduled</i>	35,00
MMTT - <i>Complete Meal Challenge test</i> : include pasto, fino a 10 prelievi di sangue, spedizione e gestione, raccolta urine con spedizione, uso struttura e personale	In aggiunta a quelle previste da Protocollo	200,00
EQ-5D - <i>European Quality of Life Questionnaire</i>	In aggiunta a quelle previste da Protocollo	35,00
PAID - <i>Negative Symptoms Rating Scale</i>	In aggiunta a quelle previste da Protocollo	20,00
PK/ADA raccolta e gestione campione per invio al laboratorio centralizzato	Se necessario, in aggiunta a quelle previste da Protocollo	50,00
Sierologia virale parziale - varicella	se necessario eseguire localmente	20,00
Test HIV, se eseguito localmente	se necessario eseguire localmente	60,00
Sierologia anti-HBs, antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg)	se necessario eseguire localmente	30,00
DNA in caso di positività anti-HBc	se necessario eseguire localmente	150,00
Esame sierologico completo per virus epatite B (Include HBsAg, anti-HBs, anti-HBc)	se necessario eseguire localmente	50,00
Anticorpo anti-HBs	se necessario eseguire localmente	30,00
Analisi acidi nucleici (DNA/RNA) per epatite C e RNA HCV quantitativo	se necessario eseguire localmente	150,00
Analisi <i>Unscheduled</i> - Prelievo, Preparazione, gestione e spedizione campione al laboratorio centrale	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo protocollo	35,00

DESCRIZIONE ESAME	Note	IMPORTO unitario (Euro, IVA esclusa)
Auto-anticorpi T1D: Raccolta campione, processamento e invio al laboratorio centralizzato	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo protocollo/ In caso di prelievo <i>Unscheduled</i>	55,00
Test Tubercolosi: Raccolta campione, processamento e invio al laboratorio centralizzato	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo protocollo/ In caso di prelievo <i>Unscheduled</i>	35,00
Test tubercolosi (Quantiferon), se eseguito localmente	se clinicamente indicato	80,00
Test tubercolosi (cutaneo), se eseguito localmente	Se clinicamente indicato	20,00
Ematologia e/o Biochimica: prelievo e gestione campione per spedizione a lab centralizzato	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo protocollo/ In caso di prelievo <i>Unscheduled</i>	35,00
Ematologia locale	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie non effettuate centralmente	30,00
HbA1c: Raccolta campione, processamento e invio al laboratorio centralizzato	Se clinicamente indicato in aggiunta a quelle obbligatorie secondo protocollo/ In caso di prelievo <i>Unscheduled</i>	35,00
Fee giornaliero aggiuntivo per personale infermieristico durante il weekend		120,00
Eventuale Ricovero (per notte)	Se necessaria l'ospedalizzazione del paziente	600,00

Nel caso in cui i risultati del laboratorio centralizzato non fossero disponibili in tempo utile, gli esami elencati nella PARTE 1 potranno essere effettuati a livello locale e rimborsati all'Ente. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore, fermo restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente.

PARTE 3

Rimborso spese “vive” paziente ed eventuale accompagnatore/genitore

Indennità per i genitori di pazienti minorenni coinvolti nello Studio

GREENPHIRE SI OCCUPERA' DI PRENOTAZIONE-PREPAGAMENTO VIAGGI E RIMBORSI DIRETTI AL PAZIENTE/GENITORE/ACCOMPAGNATORE

Il Promotore mette a disposizione per ciascun paziente che partecipa alla Sperimentazione e per il suo accompagnatore, nel caso il paziente per le sue condizioni mediche sia impossibilitato a viaggiare da solo, e, se minore, per il genitore/tutore legale (2 genitori nelle visite in cui è richiesta la firma del consenso informato da parte di entrambi), la possibilità di ottenere un rimborso delle spese sostenute in relazione a ciascuna visita effettuata presso il Centro di sperimentazione.

Il Promotore riconoscerà inoltre al genitore/ai genitori del paziente minore una indennità compensativa di mancato guadagno in base al numero di visite effettuate presso il Centro di sperimentazione secondo il Protocollo, come disciplinato all'art. 6.9 del Contratto.

Le procedure di rimborso, approvate in anticipo dal Comitato Etico, avverranno tramite il prestatore di servizi Greenphire che si occuperà di:

- prenotare e prepagare viaggi e pernottamenti per il paziente ed eventuale genitore/accompagnatore che ne abbia/abbiano fatto richiesta;
- rimborsare direttamente il paziente/genitore/accompagnatore tramite trasferimento diretto sui rispettivi conti corrente.

La gestione dei servizi forniti da Greenphire avverrà tramite apposita piattaforma alla quale avranno accesso lo Sperimentatore Principale e/o suo delegato.

Tale piattaforma consentirà sia di richiedere prenotazione e prepagamento viaggi e /o pernottamento che di caricare e trasmettere a Greenphire le ricevute di spesa sostenute dal paziente e/o accompagnatore/genitore.

In caso di spese sostenute direttamente dal paziente e/o suo accompagnatore/genitore, ciascun paziente oppure (in caso di paziente minore) il genitore di ciascun paziente presenterà allo Sperimentatore Principale o suo delegato le ricevute delle spese sostenute in relazione alle visite effettuate presso il Centro di sperimentazione. L'incaricato del monitoraggio della Sperimentazione per conto del Promotore potrà controllare le ricevute delle spese sostenute, confrontandole con le visite eseguite dai pazienti. Lo Sperimentatore Principale, direttamente o tramite soggetto delegato da quest'ultimo, sarà tenuto a controllare che l'ammontare delle spese da rimborsare rientri nei massimali stabiliti dal Promotore.

Greenphire prepagherà e/o rimborserà direttamente il paziente/genitore e/o suo accompagnatore/genitore secondo gli importi massimi e le indicazioni riportate nella seguente tabella:

**Elenco tipologia di spese rimborsabili
(dietro presentazione di giustificativi)**

VOCE DI SPESA (spese rimborsabili documentabili)	IMPORTI Massimi rimborsabili al Richiedente* Per il paziente + 1 accompagnatore/genitore
PERNOTTAMENTO**	Consentita prenotazione di hotel fino a un massimo di 4 stelle (stanza doppia se con accompagnatore)
VITTO	Euro 35,00 per pasto (colazione/pranzo/cena**)
VIAGGIO	
AEREO	Consentita solo classe economica
TRENO	Classe "Executive" non consentita
AUTO PROPRIA***	0,50 €/Km
AUTO A NOLEGGIO CON CONDUCENTE***	Consentita in via eccezionale solo ed esclusivamente a fronte di particolari esigenze medico-sanitarie motivate- tramite richiesta scritta- dal medico dello studio
TAXI	Ricevuta con indicazione di: data di effettuazione, importo e numero del taxi
ALTRE SPESE	
Altri vettori (metropolitana, autobus, tram)	Biglietto oblitterato con l'indicazione, qualora non stampata sul biglietto, del costo di acquisto sostenuto
Pedaggi autostradali	Ricevuta rilasciata ai caselli
Parcheggi	Ricevuta di parcheggio

* Il Richiedente, essendo il paziente minore, è il genitore o l'accompagnatore **oppure** il Richiedente è il paziente. I rimborsi sono previsti per il paziente e 1 accompagnatore o 1 genitore.

** i) Se la durata del viaggio non consente al paziente di raggiungere il Centro di sperimentazione all'orario previsto per l'inizio della visita clinica richiesta da Protocollo, il genitore/ accompagnatore del paziente ed il paziente stesso ha/hanno diritto al rimborso del pernottamento in hotel e della cena anche nella notte precedente la visita.

ii) Se la durata del viaggio per il rientro al proprio domicilio, dopo l'esecuzione di tutte le attività così come previste per ciascuna visita richiesta da Protocollo, non consente al paziente di raggiungere il proprio domicilio il giorno stesso (in orario adeguato), il genitore/accompagnatore del paziente ed il paziente stesso ha/hanno diritto al rimborso del pernottamento in hotel e della cena anche nella notte successiva alla visita stessa.

iii) Se la durata della visita è di più giorni il genitore/ accompagnatore ha diritto al rimborso del pernottamento in hotel per tutta la durata della visita.

*** i) l'importo del rimborso (comprensivo di carburante e pedaggio autostradale) non deve superare i costi standard di viaggio (volo/treno)

ii) Il costo del carburante è già incluso nell'importo definito dal rimborso chilometrico.

iii) Le multe e relative commissioni da pagare per infrazioni commesse durante l'utilizzo dell'auto (personale o a noleggio) per cui è richiesto il rimborso, sono a carico esclusivo del conducente.

iv) Tutti i costi, spese, danni a persone e cose (inclusi danni fisici che lo stesso conducente possa subire) nonché responsabilità verso terzi derivanti da eventuali incidenti stradali sono a carico esclusivo del conducente.

I costi legati a cancellazioni o mancata presentazione per viaggi aerei, hotel o noleggio auto sono a carico del Richiedente

Il Richiedente farà il possibile per prenotare i biglietti aerei o di treno, etc. più economici.

Tutti i costi relativi a voci qui non specificate non verranno rimborsati.

LIQUIDAZIONE E FATTURE

L'Ente concorda che gli importi di cui al presente Allegato sono omnicomprensivi di qualsiasi somma dovuta a qualunque titolo dal Promotore all'Ente, per l'esecuzione della Sperimentazione presso il Centro di sperimentazione.

Non vi sarà compenso per violazione dei criteri di inclusione e comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del Protocollo, approvato dall'Autorità Competente.

Gli importi del presente Allegato, saranno corrisposti all'Ente su base semestrale dietro emissione di regolare fattura da parte dell'Ente, sulla base di rendiconto elaborato ed inviato dal Promotore all'Ente.

Il rendiconto sarà inviato dal Promotore al seguente indirizzo e-mail: Dott.ssa Anna Di Donato (e-mail:anna11.didonato@asl.pe.it)

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario (o Sistema PagoPA), entro 60 (sessanta) giorni data di ricevimento di regolare fattura ai seguenti riferimenti bancari

RAGIONE SOCIALE: Azienda Sanitaria Locale – Pescara

C.F./P.I. 01397530682

BANCA: BdM Banca spa

IBAN: IT 29 I 05424 04297 000 050 000410

SWIFT CODE: BPBAIT3B

Referente Amministrativo per la fatturazione: Dott.ssa Anna Di Donato (e-mail:anna11.didonato@asl.pe.it)

Il saldo, se dovuto, verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la completa compilazione delle eCRF, le cui queries siano state risolte.

Le fatture saranno intestate a:

SANOFI S.r.l. - Viale L. Bodio 37/b, 20158 Milano,

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00832400154

Codice destinatario (SDI): E4XHR24

ALLEGATO B – GLOSSARIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(terminologia riferita al GDPR – Reg. UE n. 2016/679 – ed alle norme attuative italiane)

- **Dato personale** – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **Trattamento** – qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **Pseudonimizzazione** – il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- **Interessato** – la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4 n.1 GDPR);
- **Titolare del trattamento** – la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (art.4 n. 7 GDPR);
- **Responsabile del trattamento** – la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4 n.8 GDPR);
- **Altri soggetti che trattano dati personali** – le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile (artt. 28, n. 3, lettera b, 29 e 32, n. 4 GDPR), ivi incluse quindi le persone fisiche alle quali il Titolare o il Responsabile abbiano attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, che operano sotto l’autorità del Titolare e nell’ambito dell’assetto organizzativo, ai sensi dell’art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018;

- **Consenso dell'interessato** - qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- **Violazione dei dati personali** - la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **Dati relativi alla salute** - i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **Dati genetici** - i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- **Campione biologico** - ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
- **Sponsor/Promotore** - la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
- **CRO** – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica;
- **Monitor** – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dallo sponsor/CRO;
- **Auditor** – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor/CRO.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Federico De Nicola

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giancarlo Di Iorio ff

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1599 del 07/10/2026 ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA PROFIT SU MEDICINALI, DENOMINATO: BETA PRESERVE "STUDIO RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, DI FASE 3 PER ESAMINARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI TEPLIZUMAB RISPETTO AL PLACEBO IN PAZIENTI DI ETÀ COMPRESA TRA 1 E 25 ANNI CON DIAGNOSI RECENTE DI DIABETE DI TIPO 1 (DT1) ALLO STADIO 3" DA EFFETTUARSI PRESSO LA UOC DI PEDIATRIA, RESPONSABILE DELLO STUDIO NEL CENTRO PARTECIPANTE ASL DI PESCARA, DOTT. STEFANO TUMINI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 7/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato